

reinserimento del malato nella società, ha costituito fino ad oggi un grosso impasse nella attuazione della legge n. 180.

L'intento degli operatori del campo psichiatrico va, pertanto, indirizzato alla realizzazione di queste « alternative territoriali » che avranno significato solo se sorrette da una precisa volontà politica (*Rossella Castellani*).

---

G. BELLAVISTA - G. TRANCHINA, *Lezioni di diritto processuale penale*. VIII edizione, Giuffrè, Milano, 1982, pagg. 902.

La ottava edizione del manuale di procedura penale del compianto prof. Girolamo Bellavista, integrato e aggiornato ad opera del prof. Giovanni Tranchina, non richiede una presentazione specialmente approfondita. Trattasi invero di una opera classica, la quale, nel ristretto panorama delle trattazioni istituzionali consimili, si segnala per chiarezza espositiva, completezza della sistematica in aderenza al modello segnato nel codice del 1930. Una accurata opera di revisione rende il testo in linea con le più recenti modifiche legislative, fino alla legge 12 agosto 1982, n. 532 sui Tribunali della libertà.

Non intendiamo, dati i ristretti margini di questa nota, adentrarci a valutare le posizioni concettuali sostenute nel testo (per esempio in tema di azione penale, di rapporto giuridico processuale o di natura dell'organo di accusa).

Nondimeno, fedeli al proposito che informa questa rubrica di recensioni, di individuare i destinatari dell'opera, dovrà rilevarsi come dallo stesso titolo dell'opera divisa in 52 Lezioni, possa evincerarsene origine ed oggetto: vale a dire il corso istituzionale di diritto processuale penale nelle facoltà giuridiche delle Università.

Lo stesso taglio della analisi, che è priva di riferimenti dottrinali e di giurisprudenza a piè di pagina (mentre una ampia bibliografia correda il testo (pagg. 751-870), conduce alla medesima conclusione. Che identifica, in questi anni di fervide riflessioni sul destino del processo penale, strumento insostituibile di affermazione delle libertà individuali, il più serio limite dell'opera. Spiace, ad esempio, che alla legge delega per la riforma del codice del rito penale siano dedicate solo scarse osservazioni: di modo che, riferendoci sempre ai corsi di insegnamento universitario, i docenti si vedano costretti ad integrare il testo con analisi collaterali, ma allo stato indispensabili, ovvero a costituire un corso istituzionale e un corso per progrediti su base monografica (S. F.).